

lavoro o di cancellazione dai ruoli e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo di legge in esame si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione.

- Il comma 4 stabilisce l'estensione, per il periodo 1994/1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd triestino del beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del D.L. 148/1993, convertito nella legge 236/1993, già previsto per il personale amministrativo e navigante delle società del Gruppo Finmare nonché per il personale marittimo e amministrativo appartenente alle società del Gruppo Finmare e alle società esercenti servizi sovvenzionati dallo stesso gruppo Finmare. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle norme concernenti il pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 del decreto in esame, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

in materia di sgravi contributivi:

- Il comma 7 ha stabilito che le somme dovute dall'Istituto in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991 a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali e relativi a periodi contributivi anteriori alla data del 1991 affluiscano alla predetta gestione commissariale.

in materia di integrazione salariale straordinaria:

- Il comma 8 ha disposto che le domande intese ad ottenere l'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione prevista dalla legge 293/1993 ed estesa ai lavoratori marittimi dall'art. 6, comma 15, della legge 236/1993, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziato allo scopo.

- Il comma 9 ha esteso la concessione dell'indennità di cui sopra ai portuali, prevista dall'art. 8 della legge 26/1987, all'anno 1994 entro i limiti di ulteriori 1800 unità, ivi comprese le eccedenze dell'anno precedente.

D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451 recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali".

Ha previsto:

in materia pensionistica:

- L'art. 1, comma 6, stabilisce che le limitazioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità introdotte a partire dall'anno 1994 dalle leggi 438/1992 e 537/1993 non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

1) lavoratori privi della vista.

2) lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 223/1991.

3) lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria.

4) lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilità.

- L'art. 5, comma 7, fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 10 bis, della legge 236/1993 nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità (cosiddetta "mobilità lunga"), sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.

e in particolare in materia di pensionamenti anticipati:

- L'articolo 9 del decreto in esame, recante "Disposizioni inerenti il trasporto aereo", al comma 1 lettera b) prevede per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del gruppo ALITALIA in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle

disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Il comma 2 dell'articolo 9 prevede il beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dallo stesso articolo 9, nonché nell'ambito del limite massimo di 800 unità di cui al comma 1, in favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo ALITALIA di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 503/1992. A tali lavoratori spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, ai sensi dell'articolo 13 del decreto in esame, concorre lo Stato con un contributo annuale.

- L'articolo 10 del decreto in esame, recante "Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale" prevede, al comma 1, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223/1991.

Ai fini del pensionamento anticipato in parola lo stesso articolo 10 richiede, tra l'altro, che:

1) I lavoratori interessati alla data del 31 dicembre 1993 debbono aver compiuto 50 anni se donne e 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 25 anni;

ovvero:

2) Alla medesima data del 31 dicembre 1993 debbono aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno trenta anni.

Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso, ai sensi del comma 2 del citato articolo 10, un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al n. 1) al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto

di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque di anzianità contributiva e, nel caso di cui al punto 2) al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.

Per quanto concerne il rimborso all'Istituto si rileva che il comma 7 stabilisce che l'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 223/1991.

- L'articolo 10, al comma 8, estende il beneficio del pensionamento anticipato previsto dallo stesso articolo di legge al comma 1, lettera c), nel limite di 800 unità e fermo restando il contingente numerico di cui sopra, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa i quali maturino, entro il 31 dicembre 1994, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno trenta anni e maturino altresì il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 223/1991, entro il 31 dicembre 1996.

In materia di mantenimento del salario l'art. 1, comma 5, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1994, per le integrazioni salariali straordinarie, per i trattamenti di disoccupazione, per il trattamento speciale edile ex art. 11, comma 2, della legge 223/1991 e per l'indennità di mobilità, l'introduzione di un secondo e più elevato massimale, pari a L. 1.500.000 lorde mensili per i lavoratori con una retribuzione mensile superiore a L. 2.700.000.

Passando ad analizzare la normativa che ha interessato le singole forme di intervento degli oneri per il mantenimento del salario si segnala:

in materia di trattamenti di disoccupazione:

- L'aumento al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30 per cento fino al 31 dicembre 1994 della percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione con accollo del differenziale alla Gestione che trova copertura con un contributo a carico dello Stato (art. 3, comma 1).

- L'estensione del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 ai lavoratori edili - in possesso di un'anzianità

aziendale di 36 mesi, 24 dei quali di lavoro effettivamente prestato - rientranti nel campo di attuazione di un programma di integrazione salariale straordinaria e licenziati a seguito di attivazione della procedura di mobilità disciplinata dall'art.4 della medesima legge n.223/1991 (art. 3, comma 3).

- L'applicazione nel periodo 30 gennaio - 31 dicembre 1994 ai suddetti lavoratori e a quelli che beneficiano del trattamento speciale di cui all'art.11, comma 2, della legge n.223/1991, in possesso dei requisiti indicati nel comma 3, delle disposizioni sulla mobilità anticipata e su quella lunga contenute, rispettivamente, nel comma 5 e nei commi 6 e 7 dell'art.7 della stessa legge n.223/1991 (art. 3, comma 4).

- La proroga di 4 mesi del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all'art. 22, comma 8. della legge 223/1991 per i lavoratori che avrebbero cessato di fruire di tale prestazione entro il 30 giugno 1994 (art. 5, comma 17) , proroga, peraltro, modificata dal D.L. 494/1994 che ha elevato il periodo a 6 mesi e dal D.L. 572/1994 che l'ha ulteriormente prorogata di 6 mesi.

in materia di indennità di mobilità:

- La possibilità per il lavoratore assunto da un' impresa durante il periodo di percezione dell'indennità di mobilità e licenziato prima della maturazione presso tale impresa dei requisiti minimi, di essere reinscritto nelle liste di mobilità con diritto a fruire della relativa indennità per un periodo pari a quello cui avrebbe avuto titolo ove non si fosse rioccupato, decurtato - peraltro - di un periodo corrispondente a quello durante il quale c'è stata l'attività lavorativa (art. 2, comma 6).

- L'estensione del diritto all'indennità di mobilità ai lavoratori collocati in mobilità dal 21 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 dalle imprese commerciali e dalle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti, nonché dalle imprese di vigilanza con più di 15 e l'applicazione, altresì, ma limitatamente al periodo 21 gennaio-31 dicembre 1994, a quelli delle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti (art. 5, comma 3).

Il successivo comma 5 ha disposto inoltre che delle norme in parola potranno avvalersi i lavoratori collocati in mobilità, entro il 31 dicembre 1994, da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa e minero-metallurgica non ferrosa, nonché da quelle operanti nelle aree di declino industriale della U.E. La stessa norma ha esteso altresì i benefici della mobilità anticipata e di quella lunga ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo 20 gennaio-31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

- La proroga al 31 dicembre 1994 delle disposizioni sulla mobilità anticipata e

sulla mobilità lunga inizialmente contenute nell'art. 7 della legge 223/1991 (art. 5, comma 4).

- L'estensione del beneficio della mobilità lunga ai lavoratori posti in mobilità nel periodo 21 gennaio/31 dicembre 1994, che dipendano da unità produttive che, pur non essendo ubicate nelle aree del Mezzogiorno o in aree con tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale ovvero nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del Regolamento CEE 2081/93, facciano parte di unità produttive appartenenti a un'impresa che occupa più di 500 dipendenti, di cui almeno un terzo appartenenti a unità produttive situate nelle suddette aree (art. 5, comma 6).

- La proroga di 4 mesi dell'indennità di mobilità trasformata ex art. 22, comma 7, della legge 223/1991 per i lavoratori che avrebbero cessato di fruire di tale prestazione entro la data del 30 giugno 1994 (art. 5, comma 17). Successivamente tale proroga è stata elevata a 6 mesi dal D.L. 494/1994 e di ulteriori 6 mesi dal D.L. 872/1994.

- La proroga dell'indennità di mobilità ordinaria in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità del Mezzogiorno che avrebbero cessato di fruire di tale prestazione entro il primo semestre 1994 (art. 5, comma 18).

in materia di integrazioni salariali straordinarie:

- L'introduzione di due importi distinti, rispetto a quello già previsto dall'articolo unico, comma 2, della legge n.427/1980, del tetto massimo mensile nella misura di L. 1.248.041 ovvero di L. 1.500.000, qualora la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione salariale sia superiore a L. 2.700.000, mensili come già detto in altra parte della presente relazione.

- L'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci, a condizione che la riduzione dell'attività appaltata sia connessa a contrazioni di attività che hanno dato titolo al trattamento medesimo in favore dell'appaltante; l'estensione in argomento riguarda i dipendenti e i soci addetti in modo prevalente e continuativo all'attività anzidetta (art. 1, comma 7).

Pertanto, dalla predetta data, il contributo dello 0,90 per cento, di cui all'art. 9 della legge 407/1990, è dovuto anche per i lavoratori del suddetto settore.

- La facoltà di cumulare, alle condizioni da disciplinare con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, gli interventi di integrazione salariale straordinaria derivanti da contratti di solidarietà con quelli relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art. 4, comma 1).

- La possibilità che, fino al 31 dicembre 1995, la durata del programma per crisi aziendale, in deroga all'art. 1, comma 5, della legge n.223/1991, sia stabilita fino ad un massimo di 24 mesi (art.5, comma 8).

in materia di integrazione salariale ordinaria:

- Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale e fino al 31 dicembre 1996, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali (art. 5, comma 1).

- L'estensione delle integrazioni salariali ordinarie per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi di cui all'art. 7, comma 6 della legge 236/1993, alle imprese che occupino fino a cinquanta dipendenti (art. 5, comma 2).

in materia di assegni al nucleo familiare:

- L'art. 12, comma 8, ha previsto che, qualora del nucleo familiare facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo, a decorrere dal 1° luglio 1994.

in materia di sgravi di contributi:

- L'art. 19 ha prorogato il termine di validità degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno, con una riduzione dello sgravio generale dal 6 per cento al 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 30 giugno 1994 e cioè fino al nuovo regime degli sgravi introdotto dal Decreto Interministeriale del 4 agosto 1994 di cui si dirà in altra parte della presente appendice.

- Per i nuovi assunti nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994 è stato prorogato lo sgravio totale per la durata di un anno (art. 19 comma 2).

Tale sgravio si applica sui contributi posti a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

D.L. 8 agosto 1994, n. 494 reiterato con il **DL 9 dicembre 1994, n. 674**

Ha previsto l'ulteriore prosecuzione dei seguenti benefici:

- Trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti delle società non operative della GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno individuati con D.P.R. 218/1978, nonché dei dipendenti dell'INSAR per un periodo di un anno, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. Dalla proroga sono esclusi i lavoratori in possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell'indennità di mobilità "lunga" ovvero dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'AGO. Decorsi i primi sei mesi di fruizione, la misura del trattamento anzidetto è ridotta del 20 per cento, fatta eccezione per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili;

- Trattamento straordinario in favore dei dipendenti della Società GEPI di reimpiego di Palermo di cui all'art. 4 del D.L. 108/1991, convertito nella legge 169/1991, sino al 31 dicembre 1994;

- Trattamento straordinario in favore dei dipendenti INSAR di cui all'art. 7, c. 9, del predetto D.L. 148/1993, sino al 31 dicembre 1994, limitatamente al contingente numerico definito con delibera CIPI in data 7 giugno 1993.

D.L. 19 settembre 1994, n. 545, reiterativo di precedenti decreti non convertiti, ha previsto, all'art. 1 che le aziende controllate dall'EFIM possono usufruire dell'intervento straordinario di integrazione salariale oltre il termine del periodo massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge 223/1991, fino al completamento delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 2, del D.L. 487/1992, convertito nella legge 33/1993, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

Decreto Interministeriale 5 agosto 1994 riguardante il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno. Prevede quanto segue:

Art. 1

Nel ridefinire, in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea, gli sgravi di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 218/1978, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 1994, uno sgravio unico per le attività lavorative svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nelle seguenti nuove misure:

- 14.60 per cento dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994;

- 14 per cento per il mese di dicembre 1994.

riconoscendo per l'Abruzzo e il Molise uno sgravio nella misura del 12 per cento solo per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994. Restano quindi escluse dal nuovo sgravio rispetto alla disciplina vigente al 30 giugno 1994, le imprese operanti nella provincia di Frosinone, nonché nei territori delle provincie di Venezia (Venezia insulare, Isole della Laguna e Centro storico di Chioggia), di Livorno (Isole Capraia e d'Elba) e di Grosseto (Isola del Giglio).

Lo sgravio unico si calcola sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per il lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Art. 2

Ha disposto, per i lavoratori nuovi assunti dal 1° luglio 1994 in poi per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna e dal 1° luglio 1994 al 30 novembre dello stesso anno per le regioni Abruzzo e Molise, assunti ad incremento delle unità occupate alla data del 30 novembre dell'anno precedente nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio totale dei contributi dovuti all'Istituto ed a carico dei datori di lavoro, per la durata di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Inoltre la Gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile.

A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, in attuazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, fissato al 3,7 per cento.

I predetti minimi sono adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente all'1° gennaio 1994 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 modificato dalla legge 389/1989).

Infine la Gestione è stata interessata da quanto disposto dall'art. 17 del D. L.vo 503/1992 il quale ha stabilito che a decorrere dal periodo di paga in corso all'1°

gennaio 1994 sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa nonchè i relativi importi sostitutivi.

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A seguito dell'emanazione del Decreto legislativo n. 502/1992, che ha destinato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle Regioni e province autonome i contributi ordinari riscossi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, la Gestione continua ad essere interessata solo dalle entrate e dalle uscite riferite ai contributi 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati e 1,66% di cui all'art. 27 della legge n. 88/1989.

Nella tabella che segue, sono state riportate le fondamentali voci di entrata e di uscita del conto economico, raffrontate con quelle previste in sede di previsioni originarie e aggiornate per il 1994, nonché con le risultanze accertate nell'esercizio precedente (ottenute per disaggregazione, con riferimento ai suddetti contributi).

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato ed influenzato la gestione dell'esercizio 1994, si forniscono, in relazione alle partite di entrata e di uscita iscritte nel bilancio consuntivo, come risultano riassunte nel prospetto che segue, le seguenti precisazioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in miliardi di lire)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	1993	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
ENTRATE :				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	2.645	3.036	2.888	2.988
- Quote di partecipazione degli iscritti	3	3	3	3
- Entrate non classificabili in altre voci ...	5	8	6	5
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	13	13	13	13
- Variazioni patrimoniali straordinarie	(...)	—	—	11
TOTALE	2.666	3.060	2.910	3.020
USCITE:				
- Trasferimenti passivi	2.598	3.018	2.872	2.449
- Poste correttive e compensative delle entrate	3	11	2	534
- Uscite non classificabili in altre voci ...	—	—	—	(...)
- Spese di amministrazione	39	31	36	26
- Oneri tributari	—	—	—	(...)
- Variazioni patrimoniali straordinarie	26	—	—	11
TOTALE	2.666	3.060	2.910	3.020

CONTO ECONOMICO

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti - Sono stati accertati in 2.988 mld. e si riferiscono in massima parte ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

Quote di partecipazione degli iscritti - Il gettito contributivo dell'anno 1994 è stato pari a 3 mld. e si riferisce ai contributi dei proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria.

Entrate non classificabili in altre voci - Nel complesso sono risultate pari a 5 miliardi e si riferiscono prevalentemente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi; nonché agli interessi di dilazione e di differimento rispetto ai termini di pagamento dei contributi medesimi e ad entrate varie.

Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Iscritti per 13 mld., riguardano la riduzione del minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 338/1989, convertito nella legge 389/1989.

Trasferimenti passivi - Iscritti in 2.449 mld. rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'esercizio 1994 da trasferire allo Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Poste correttive e compensative delle entrate - Sono risultate pari a 534 mld. ed attengono interamente ai rimborsi di contributi.

La variazione, rispetto al dato dell'esercizio precedente (+ 531 mld.), attiene principalmente ai rimborsi di contributi dei lavoratori autonomi.

Spese di amministrazione - Sono state iscritte per 26 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione.

In apposita tabella si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	22.420	18.741
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):		
- Amministrazione Poste	—	—
- Banche	29	36
- S.C.A.U.	—	—
- Altri Enti	2	1
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)		
SPESE LEGALI (dirette)	636	654
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	17.367	8.612
TOTALE	40.454	28.044
meno RECUPERI	807	781
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	601	1.475
TOTALE NETTO	39.046	25.788